

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua da uso Domestico da 1 sorgente del Rio Mologna, in Comune di Piedicavallo, assentita alle Associazioni Fontanassa e Funtanassa di Sotto con D.D. n. 641 del 22.05.2020. PRAT. 460BI

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 641 del 22.05.2020

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto congiuntamente in data 12 febbraio 2020 dai Signori Luciano Guillet e Valter Pianezza, in qualità di Presidenti rispettivamente delle Associazioni "Fontanassa" e "Funtanassa di Sotto", relativo alla derivazione d'acqua pubblica oggetto della presente concessione, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, fatta salva ogni sanzione di legge.

Di assentire ai sensi degli articoli 2 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., in via di sanatoria ai sensi dell'art. 96, comma 4 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n° 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, in capo e fra loro in solido, alla "Associazione Fontanassa" (codice fiscale 90024230022), con sede in Biella, via Vialardi di Verrone, n° 14 ed alla "Associazione Funtanassa di Sotto" (codice fiscale 90063710025), con sede in Piedicavallo (BI), via Roma, n° 25, nuova concessione, per poter derivare una portata massima istantanea complessiva di litri al secondo 1,00 ed un volume massimo annuo di metri cubi 31.536 d'acqua pubblica sotterranea da una sorgente tributaria del bacino del rio Mologna, ubicata in località Alpe Anval del Comune di Piedicavallo (BI), per uso Domestico, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel medesimo bacino tributario, tramite collettori privati.

Di accordare la nuova concessione, secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 1, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 30, successivi e continui, decorrenti dal 10 agosto 1999, data di entrata in vigore D.P.R. 18 febbraio 1999, n° 238 trattandosi di utenza idrica per la quale non fu chiesta la concessione preferenziale di cui al D.P.G.R. n° 4/R/2001 e ss.mm.ii. in tempo utile, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto in data 12 febbraio 2020 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.063 di Rep. del 12 febbraio 2020

ART. 12 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

I titolari delle derivazioni terranno sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico dei concessionari tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea, in dipendenza della concessa derivazione, se il bisogno di dette opere venga accertato nel corso del prosieguo del prelievo. I concessionari sono tenuti all'esecuzione a loro spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. I concessionari assumono inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi, laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione osservata. (Omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI